



Prefettura di Vibo Valentia



A.N.A.S. S.p.a.



Protocollo di Intesa

Ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata



**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO
DELL'AUTOSTRADA SALERNO - REGGIO CALABRIA**

(Tronco 3°, Tratto 1°, Lotto 1° - Completamento del tratto dal Km. 353+000 al Km. 355+700)



Prefettura di Vibo Valentia



ANAS S.p.A.

- La Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, dott. Ennio Mario Sodano;
- l'ANAS Spa, nella persona del Direttore Centrale per le infrastrutture del Mezzogiorno, Ing. Gavino Coratza;
- l'Impresa Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A. , nella persona dell'ing. Luciano D'Onofrio.

PREMESSO

- che nel 1° Programma delle Opere Strategiche, approvato con deliberazione del CIPE n. 121 del 21.12.2001, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria
- che l'Impresa Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A. come in epigrafe indicata, è aggiudicataria, del " Pubblico Incanto " ASR 09/07 relativo all'affidamento delle attività di realizzazione del Tronco 3° , Tratto 1° , Lotto 1° - Completamento del tratto dal Km. 353+000 al Km. 355+700 - relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, la cui aggiudicazione è stata disposta con D.A. del Presidente di ANAS S.p.A. n° 104 del 28/05/2008
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n° 163 in data 12 aprile 2006;
- che la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.S.G.O. del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del subcontratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che motu proprio abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri.
- che lo schema di contratto d'appalto da stipularsi con l'appaltatore prevede (artt. 11 e 12) che previa istanza dell'appaltatore ed autorizzazione dell'A.N.A.S. S.p.A. e nel rispetto della Legge n. 55 del 199 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori che l'Appaltatore medesimo ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
- che il richiamato Capitolato Speciale di Appalto stabilisce tra l'altro, che:
 - il subappalto è regolato dall'art. 18 della legge n. 55/1990, così come modificato dall'art. 34 della Legge 109/1994 s.m.i., e dall'art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 (art. 12);
 - che la Committente ANAS rilascerà autorizzazione, ove previsto, (artt. 11 e 12 del C.S.d'Appalto) previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 490/1994, come integrato dal D.P.R. n. 252/1998;
 - che le verifiche di cui al D.Lgs. n. 490/1994 saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei contratti di subappalto, nonché dei contratti assimilati al subappalto in forza del comma 12 dell'art. 18 L. 55/1990, a tutti i subcontratti (di qualsiasi importo) compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore nonché dal suo subappaltatore;
 - che l'Appaltatore è obbligato a fornire, oltre ai contratti di subappalto, nolo a caldo e forniture, anche copia di tutti i contratti di nolo a freddo, trasporto o simili ed ha, tra l'altro, l'onere e la responsabilità di fornire all'Amministrazione, con cadenza settimanale:
 - elenco di tutto il personale presente in cantiere;
 - elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature;
 - elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion.
- che, tenuto conto di quanto sopra richiamato nonché delle indicazioni del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2003, i controlli effettuati con le modalità dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 devono essere estesi sia ai subappalti sotto-soglia (soggetti ad autorizzazione dell'ANAS) che a tutti gli altri sub-contratti aventi ad oggetto forniture e servizi con particolare attenzione alle tipologie di prestazioni già elencate all'art. 12 del C.S.d'Appalto e di seguito riportate:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra;



Prefettura di Vibo Valentia



A. V.A.S. S.p.a.

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della L. n. 55/1990);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della L. n. 55/1990);
- servizi di guardiania di cantieri;
- servizi di autotrasporti
- che con nota COM 3002/2 del 13.4.2007, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha comunicato che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi, esplicitati nella Direttiva di giugno 2005, con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase di realizzazione dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. L'ANAS comunica tempestivamente alla Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia i dati relativi alle Società, anche individuali, e/o Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, cui L'Impresa Baldassini Tognozzi Pontello, in appresso denominata Impresa intende affidare l'esecuzione dei lavori in sub-appalto o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte comunque del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di Affidamento, l'Impresa per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura di Vibo Valentia la "informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla Società, Impresa o Ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di sub-appalto o di fornitura o servizi. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto, sia una Società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del legale rappresentante della Società ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n° 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione atta a consentire di risalire alla persona fisica detentrica delle quote.
3. L'Impresa, con l'adesione al presente Protocollo, allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera e condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire, nei contratti indicati al comma 1, apposita clausola con la quale il suo Affidatario assume l'obbligo di fornire alla stessa Impresa gli stessi dati precedentemente indicati e relativi alle Società e alle Imprese fornitrici interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola verrà stabilito che le Imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese sub-appaltatrici, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'Impresa nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste:
 - a) per i contratti e gli affidamenti conclusi dall'Impresa per qualunque importo.



L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo affidate direttamente dall'Impresa:

- trasporto di materiali a discarica
- smaltimento rifiuti
- fornitura e/o trasporto terra
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra
- fornitura e/o trasporto di bitume
- noli a freddo di macchinari
- forniture di ferro lavorato
- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato a "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990)
- noli a freddo di macchinari
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato a "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990)
- servizi di guardiania di cantieri
- servizi di autotrasporti.

Art. 3

Ai fini delle "informazioni" previste dall'art. 10 del d.P.R. 3.6.1998, n° 252, i dati di cui all'art. 2 del presente protocollo sono comunicati dall'Impresa prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti di cui al precedente art. 2. Gli stessi dati sono comunicati a cura dell'Impresa anche all'ANAS Spa, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati debbono essere effettuate anche su supporto informatico.

L'ANAS Spa s'impegna a costituire, sulla base dei dati acquisiti dall'Impresa, una banca dati relativa alle Imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

Art. 4

Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, l'Impresa non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Vibo Valentia - all'ANAS Spa e all'Impresa con la massima urgenza.

Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, previa comunicazione all'ANAS Spa della comunicazione d'urgenza certificata dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, l'Impresa effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la *clausola risolutiva espressa*, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi l'Impresa comunica senza ritardo all'ANAS Spa l'attivazione della *clausola risolutiva espressa* e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.

Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252, i contratti e gli affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2 sono stipulati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del d.P.R. 3.6.1998, n° 252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n° 252/1998.



Prefettura di Vibo Valentia



ANAS S.p.a.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'Impresa si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire da parte del sub-appaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n° 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.
5. Conformemente alle più recenti prescrizioni elaborate dal C.C.A.S.G.O., l'Impresa potrà escludere dalla richiesta di "informazioni antimafia" le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo nel trimestre (e per singolo fornitore) di €. 50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS Spa i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A. codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura dell'ANAS Spa in attuazione del presente Protocollo.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, la clausola risolutiva espressa potrà operare anche in relazione alle "informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del d.P.R. 3.6.1998, n° 252, (cd. *informazioni atipiche*). L'Impresa s'impegna a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998. In detti casi l'Impresa comunica senza ritardo all'ANAS Spa l'attivazione, nei confronti dell'affidatario, della clausola risolutiva espressa ed emette l'ordine di estromissione immediata della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.
2. La comunicazione di dette "informazioni" da parte della competente Prefettura all'Impresa ed all'ANAS Spa deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente Protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

Art. 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri" interessati dai lavori di esecuzione del Tronco 3°, Tratto 1°, Lotto 1° - Completamento del tratto dal Km. 353+000 al Km. 355+700. Il "Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri e dei Subcantieri" si articola in zone di intervento, il cui controllo è assegnato, dalla Prefettura di Vibo Valentia alle Forze dell'Ordine.
2. L'Impresa individua un Referente del cantiere, che assumerà la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni e trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura e/o agli Organi di Polizia ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia WEB.
3. Il c.d. "settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - a) alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (la stessa Impresa ovvero sub-appaltatore incaricato) delle targhe (o telai) dei mezzi dell'Impresa e/o di eventuali altre ditte che operano forniture, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - b) il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - c) L'Impresa ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere od altro soggetto responsabile, di garantire il corretto svolgimento dei lavori garantendo l'accesso ai cantieri e ai subcantieri alle sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. La Prefettura, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni provvedono:
 - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) verificare alla luce del "settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;



- a) acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
- b) curare l'attività di coordinamento istituzionale;
- c) raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- d) calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o i Referenti di Cantiere.

Art. 7

Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Vibo Valentia, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno in data 14.3.2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui la Società o l'Impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le *informazioni* abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura di Vibo Valentia, allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure, inoltra la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le *informazioni* di cui all' art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 8

Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Impresa si impegna a dare notizia, senza ritardo, al Comando provinciale dei Carabinieri territorialmente competente di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Impresa nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

L'assolvimento di quanto previsto al comma 1, del presente articolo, non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.

Ai fini del comma 1, del presente articolo, l'Impresa si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 9

Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Impresa dal subappaltatore, nonché, nei confronti di questi, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Impresa ai fini della revoca dei contratti.

Art. 10

La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dall'Impresa può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società od Impresa destinataria di antimafia positiva o di *informazione atipica*, interdittiva ai sensi dell'art.5 del presente Protocollo, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dall'Impresa può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.



Prefettura di Vibo Valentia



ANAS S.p.a.

Art. 11

1. L'ANAS Spa provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza bimensile, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alle Prefetture - U.T.G. di Vibo Valentia.

Art. 12

1. L'ANAS Spa comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. P del D.P.R. 25.1.2000, n° 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte dell'Impresa degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbe caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Affidamento e/o del presente Protocollo.
2. L'ANAS Spa si impegna, altresì, ad effettuare, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Impresa, analoga comunicazione nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n° 252.

Art. 13

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del d.P.R. 3.6.1998, n° 252, anche nella forma delle *informazioni atipiche*, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, l'Impresa si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 1 del richiamato D.P.R. 252/1998.

Art. 14

Il presente Protocollo ha, ad ogni effetto, valore di patto contrattuale, integra il contratto di affidamento tra l'ANAS Spa e l'Impresa ed ha forza di legge tra le parti.

Sottoscritto in Vibo Valentia, il

IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA

L'ANAS S.P.A.

BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO S.P.A.